

**REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2006**

**che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni
nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 167 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trat-
tato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il settimo programma quadro è stato adottato con deci-
sione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il settimo
programma quadro della Comunità europea per le attività
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-
2013) ⁽⁴⁾. L'attuazione del programma quadro e dei suoi
programmi specifici, ivi compresi i relativi aspetti finan-
ziari, spetta alla Commissione.

(2) Il settimo programma quadro è attuato conformemente
al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consi-
glio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee ⁽⁵⁾ (di seguito «il regolamento finanziario») e al
regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commis-
sione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecu-
zione del regolamento finanziario ⁽⁶⁾ (qui di seguito «le
modalità di esecuzione»).

⁽¹⁾ Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 203 del 25.8.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18
dicembre 2006.

⁽⁴⁾ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del
19.8.2006, pag. 3).

(3) Il settimo programma quadro è attuato altresì conforme-
mente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato, in
particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e
allo sviluppo, attualmente la disciplina comunitaria per
gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽⁷⁾.

(4) Il trattamento di dati riservati è disciplinato da tutta la
pertinente normativa comunitaria, inclusi i regolamenti
interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE,
CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre
2001, che modifica il regolamento interno della Commis-
sione ⁽⁸⁾ riguardo alle disposizioni in materia di sicu-
rezza.

(5) Le regole per la partecipazione di imprese, centri di
ricerca e università dovrebbero offrire un quadro
coerente, completo e trasparente per garantire la più effi-
cace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di
un accesso agevole per tutti i partecipanti mediante
procedure semplificate, conformemente al principio di
proporzionalità.

(6) Le regole dovrebbero inoltre facilitare lo sfruttamento
della proprietà intellettuale sviluppata da un partecipante,
tenendo anche conto delle possibili modalità di organiz-
zazione del partecipante sul piano internazionale, proteg-
gendo al contempo gli interessi legittimi degli altri parte-
cipanti e della Comunità.

(7) Il settimo programma quadro dovrebbe promuovere la
partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comu-
nità e di un'ampia gamma di imprese, centri di ricerca e
università, incluse le PMI.

(8) Per ragioni di coerenza e di trasparenza, si applica la defi-
nizione di micro imprese e piccole e medie imprese (PMI)
contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE ⁽⁹⁾ della
Commissione.

⁽⁷⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla
decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

⁽⁹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.